



DELIBERA N. 42 del 30 Ottobre 2019

**IL COMITATO PER I RICORSI DI CONDIZIONALITÀ**  
ex articolo 21, comma 12, del d.lgs. n. 150/2015

**VISTO** il decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015 recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1 comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183” e, in particolare, l’articolo 21, comma 12 che prevede l’istituzione di un Comitato che, con la partecipazione delle parti sociali, decide avverso i provvedimenti adottati dal centro per l’impiego, ai sensi del comma 10 del predetto articolo;

**VISTO** il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, recante Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;

**VISTA** la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 26 luglio 2017 istitutiva del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’art. 21, comma 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (di seguito Comitato) e, in particolare, l’art. 1 che definisce la composizione del Comitato in parola;

**VISTO** il Decreto Direttoriale registrato al n. 84 del Registro Decreti in data 8 Marzo 2018 che nomina i membri del Comitato;

**VISTO** il Decreto Direttoriale registrato al n. 249 del Registro Decreti in data 5 Giugno 2018 di sostituzione dei rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in seno al Comitato giusta nota di richiesta n. 7787 del 24 maggio 2018;

**VISTA** la Delibera n. 1 del 22 maggio 2018, recante l’approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’articolo 21, comma 12, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150;

**CONSIDERATO** il Ricorso del [REDACTED], avverso il provvedimento sanzionatorio del Cpl [REDACTED] prot. n. [REDACTED] del [REDACTED] di decurtazione di un quarto di mensilità di indennità NASpI per mancata presentazione, senza giustificato motivo, al primo colloquio di orientamento di base, fissato per il giorno [REDACTED] Ricorso pervenuto all’ANPAL, tramite raccomandata A/R, in data [REDACTED];

\*\*\*

procede all’esame, nell’ambito della seduta del 30 Ottobre 2019, del ricorso in parola.

\*\*\*

Dall’esame della documentazione prodotta, risulta che il [REDACTED] sottoscriveva, in data [REDACTED], presso il Cpl [REDACTED], lettera di convocazione per un colloquio di orientamento di base fissato per il [REDACTED]. Alla data prestabilita il ricorrente non si presentava

all'appuntamento fissato senza fornire al Cpl un giustificato motivo. Il [redacted] presentava al Cpl un certificato medico in data [redacted].

Il ricorrente chiede che venga annullato il provvedimento sanzionatorio di decurtazione di un quarto di mensilità di indennità NASpI, affermando che la mancata presentazione all'appuntamento fissato dal Cpl per il [redacted] era ascrivibile a motivi di salute. A tal fine allega al ricorso copia di certificazione medica, non datata, attestante il fatto che necessitava in quel giorno di cure [redacted].

A seguito della richiesta da parte di ANPAL, il Cpl [redacted] invia in data [redacted] documentazione relativa a: raccomandata sanzione inviata al [redacted]; avviso di ricevimento firmato dal [redacted]; convocazione per il giorno [redacted], firmata dal [redacted] in data [redacted]. Il Cpl precisa che a tutti gli utenti, oltre al promemoria della convocazione, vengono consegnate due informative, quella relativa alle sanzioni e quella relativa al "giustificato motivo". Il Cpl specifica, inoltre, che il certificato medico è stato acquisito solo in data [redacted].

Posto quanto sopra, il Comitato, esaminata la documentazione, dopo approfondita discussione, riconosce infondato il ricorso e lo respinge per i motivi di seguito riportati.


Nel caso di specie, il [redacted] non ha prodotto la documentazione, atta a motivare la sua assenza all'appuntamento fissato dal Cpl, nei termini previsti. Le ipotesi di giustificato motivo, infatti, vanno comunicate e documentate, di regola, entro la data e l'ora stabilite per l'appuntamento e, comunque, non oltre il giorno successivo alla data prevista, pena l'applicazione delle sanzioni previste in tema di condizionalità dall'art. 21, come previsto dalla nota MLPS 39-3374 del 2016, il cui contenuto, nella parte che riguarda la giustificazione dell'eventuale assenza, è stato peraltro riportato nella nota di convocazione sottoscritta dal [redacted].

P.Q.M.

Il Comitato, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso.

La presente Delibera viene comunicata, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.P.R. 1199/1971, al Cpl che ha emesso l'atto e al ricorrente.

Così deciso, Roma 30 Ottobre 2019

**Il Presidente**  
Salvatore Pirrone  


**Il Segretario**  
Rita De Rinaldis  
